

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Associazione "Campus Salute ONLUS", sede legale in Napoli, via Martucci 48 e codice fiscale 95143040632, nella persona del Presidente, Prof.ssa Annamaria Colao, nato a Napoli il 4 Settembre 1958, residente a Napoli, codice fiscale CLONMR58P44F839E

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II con sede in Napoli, via Sergio Pansini 5, partita IVA n. 06909360635, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott. Vincenzo Viggiani, ivi domiciliato per la carica;

PREMESSO CHE

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II persegue l'obiettivo primario di favorire il miglioramento delle capacità di assistenza sanitaria anche attraverso attività svolte da Associazioni di volontariato, che mettono a disposizione la propria opera nel pieno rispetto delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca;

La stessa concorre, pertanto, sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università che al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute;

L'Associazione "Campus Salute Onlus" è impegnata dalla sua fondazione sulla diffusione della cultura della prevenzione, della tutela della salute e la diffusione di pratiche in grado di favorire l'umanizzazione delle strutture sanitarie, dei percorsi di cura in ambito ospedaliero, della relazione medico/operatore sanitario-paziente;

L'Associazione ha manifestato la volontà di realizzare presso l'AOU progetti di volontariato di ambito socio-sanitario, al fine di migliorare la qualità della vita dei pazienti ad offrire loro un valido aiuto e orientamento socio-sanitario nonché sostegno psicologico;

Tutto ciò premesso

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso

Art. 1

L'A.O.U Federico II si impegna ad accogliere volontari del "Campus Salute ONLUS", per consentire attività di orientamento socio-sanitario e di sostegno morale e psicologico ai pazienti, con particolare riguardo a quelli affetti da patologie endocrino-metaboliche ed oncologiche presso le strutture assistenziali di Endocrinologia ed Oncologia afferenti al DAI di GASTROENTEROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, CHIRURGIA.

Art. 2

L'Associazione si impegna a svolgere l'attività di volontariato anche mediante la realizzazione del progetto "Prevenzione e ricerca", allegato al presente protocollo d'intesa, fondato sugli orientamenti scientifici tesi al riconoscimento del paziente quale centro dell'universo sanità, nella visione della persona nella sua globalità; tale attività sarà principalmente orientata alla somministrazione di questionari sugli stili di vita, attività di

consulenza sulla diffusione di buone pratiche e alla raccolta dati da utilizzare per l'elaborazione di studi scientifici ed a fine divulgativo

Art. 3

L'Associazione "Campus Salute ONLUS", si impegna a realizzare le attività previste nel pieno rispetto delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, senza arrecare intralcio alle stesse.

L'associazione potrà, con oneri economici a totale carico della stessa, consolidare il proprio impegno anche mediante la realizzazione di piccole biblioteche, a libera fruizione, già insistenti nei reparti e quant'altro possa risultare utile per le esigenze dei pazienti. Per tali iniziative dovrà acquistare preventivo parere favorevole da parte dell'AOU.

L'Associazione si impegna a comunicare i nominativi dei propri iscritti, che svolgeranno l'attività presso l'AOU, affinché agli stessi venga concesso il libero accesso presso la struttura ospedaliera, e di comunicare ogni eventuale variazione. Non sarà in alcun modo consentito l'accesso nelle strutture aziendali a soggetti dei quali non sia stato comunicato il nominativo.

L'Associazione garantisce le debite coperture assicurative, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 266/91, per le proprie risorse umane che opereranno nell'ambito delle attività di volontariato poste in essere.

L'Associazione si impegna inoltre a:

- 1) Non divulgare notizie e/o dati sensibili dei quali venga a conoscenza in ragione della presente convenzione, osservando scrupolosamente la vigente normativa sulla privacy;
- 2) Munire i suoi rappresentanti di apposito tesserino di riconoscimento, da portare bene in vista per tutta la durata della permanenza in ospedale. I loro nominativi saranno notificati alla Direzione Strategica aziendale.

Art. 4

L'attività di volontariato non potrà essere svolta da:

- 1) Coloro che abbiano perso la qualità di iscritti all'Associazione, la quale si impegna a notificare al Direttore Generale, al Direttore del DAI ed al Direttore Sanitario qualsiasi mutamento della suddetta condizione;
- 2) Coloro che non abbiano rispettato gli obblighi dello Statuto dell'Associazione e del presente Protocollo d'intesa;
- 3) Coloro che con i loro comportamenti abbiano portato nocimento al prestigio e/o alla regolare attività dell'Azienda.

Art. 5

L'Associazione si impegna ad utilizzare per le attività previste, personale altamente qualificato e all'occorrenza, a realizzare attività formative prima che essi comincino a prestare la loro attività presso i reparti dell'AOU, nonché eventuale aggiornamento durante lo svolgimento delle attività stesse.

Art. 6

I volontari devono:

- 1) Osservare assoluta riservatezza in ordine alle notizie apprese nel corso della loro attività e astenersi dal consultare documenti sanitari;
- 2) Attenersi, nello svolgimento della loro attività, alle indicazioni del Responsabile della Struttura presso la quale sono destinati a svolgere la loro attività;
- 3) Presentare la massima collaborazione nei confronti del personale medico, infermieristico e socio-sanitario che opera nel reparto;
- 4) Non recare intralcio all'attività assistenziale.

La Direzione Sanitaria vigilerà d'intesa con i Responsabili della strutture e con il Presidente dell'Associazione sull'attività di volontariato, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di cui sopra.

Art. 7

La realizzazione del Protocollo d'intesa non comporta oneri economici per l'Azienda, ad eccezione degli oneri relativi alla copertura assicurativa, ai sensi dell' art. 7 della suindicata Legge n. 266/91, che verranno rimborsati all'Associazione su presentazione delle relative quietanze.

Art. 8

Il Protocollo d'intesa avrà la durata di tre anni decorrenti dalla stipula, con possibilità di rinnovo a seguito di specifica formale richiesta.

Eventuali inosservanze degli impegni sottoscritti con il protocollo e/o aggiornamenti, correzioni e integrazioni al protocollo stesso, potranno essere notificati con Raccomandata A.R.

Art. 9

Il Protocollo d'intesa sarà sottoposto a registrazione, in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente che le assume.

Art. 10

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Per l'Associazione
"Campus Salute ONLUS"

Per l'AOU Federico II

Il Presidente
F. to Prof.ssa Annamaria COLAO

Il Direttore Generale
F. to Dr. Vincenzo Viggiani